

Federazione Gilda-Unams



SNADIR

Mobilità territoriale

a. s. 2010/2011

Guida per la compilazione

DOMANDA di TRASFERIMENTO

Docenti di Religione Cattolica

SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO

(mod. **TR2**)

Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione

SEGRETERIA NAZIONALE

Via Sacro Cuore, 87 – 97015 Modica (Rg) – Tel. 0932 762374 – Fax 0932 455328

Piazza Confienza, 3 – 00185 ROMA – Tel. 06 44341118 – Fax 06 49382795

<http://www.snadir.it>

e-mail: snadir@snadir.it

DOMANDA DI TRASFERIMENTO Docenti di Religione Cattolica SCUOLA SECONDARIA di 1° e 2° GRADO (mod. TR2)

Devono compilarla gli Idr che vogliono spostarsi (nello stesso Settore) in altra diocesi.

La domanda va presentata al Dirigente scolastico della propria scuola **dal 15 aprile al 17 maggio 2010** (Art. 2, comma 1 dell'O.M. n. 29 del 18 marzo 2010).

Sezione A

Indicare l'Ufficio Scolastico Regionale della Regione di titolarità (fanno eccezione i docenti della Valle d'Aosta che desiderano trasferirsi in altra Regione: in questo caso devono indicare l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte).

Nel caso di diocesi ricadenti nel territorio di due Regioni, va indicata la Regione in cui ricade l'istituzione scolastica nella quale l'Idr presta servizio.

Sezione B

- ☞ Crocettare la casella che interessa specificando nella finestra laterale la Regione dove si trova la diocesi scelta.
- ☞ **Casella 1** (stessa Regione) – può essere indicata da chi ha almeno due anni di anzianità giuridica (1°, 2° e 3° contingente).
- ☞ **Casella 2** (altra Regione) – può essere indicata da chi ha almeno tre anni di anzianità giuridica (1°, 2° e 3° contingente).
- ☞ **Casella 3** – va crocettata dal docente che vuole trasferirsi in una diocesi che insiste su due diverse regioni. Può essere indicata da chi ha almeno tre anni di anzianità giuridica (1°, 2° e 3° contingente).

Ovviamente gli eventuali assunti in ruolo al 1° settembre 2008 in poi potranno indicare la casella 1, mentre quelli eventualmente assunti al 1° settembre 2009 non potranno partecipare alle operazioni di mobilità.

Sezione C

- ☞ **Situazione anagrafica:** Le donne coniugate devono indicare esclusivamente il cognome di nascita.
- ☞ **Situazione di ruolo:** Occorre specificare la Diocesi, il Comune e la Scuola presso cui si presta servizio (**ATTENZIONE: chi usufruisce di assegnazione**

provvisoria in altra Diocesi, nella finestra “Diocesi di Titolarità” deve indicare la diocesi nella quale è stato immesso in ruolo, mentre nelle finestre “Comune di servizio” e “Scuola di servizio” deve indicare il comune e la scuola dove presta servizio **attualmente** (es: chi è stato immesso in ruolo nella diocesi di Milano, ma ha ottenuto l’assegnazione provvisoria nella diocesi di Firenze, deve indicare come Diocesi quella di Milano, come Comune e Scuola di servizio quelli di Firenze. La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia).

➤ **Documenti da inserire nell’apposito spazio e da allegare:**

↪ **Per tutti:**

- ✓ attestato di idoneità dell’ordinario diocesano della diocesi di destinazione.
- ✓ dichiarazione dei servizi in carta semplice conforme al modello D (o certificati di servizio).

↪ **Per i casi particolari esposti nella pagina successiva:**

Inserire nell’apposito spazio ed allegare i documenti indicati nelle apposite caselle.

(**N.B.** – le autocertificazioni vanno redatte citando le disposizioni contenute nel DPR 28.12.2000, n° 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16.01.2003, n° 3.)

Sezione D

Anzianità di servizio:

- ↪ **Casella 1** - Non si tiene conto dell’anno scolastico in corso. Va inserito anche l’anno scolastico per il quale è stata riconosciuta la sola decorrenza giuridica se, per il medesimo anno, è stato comunque prestato servizio in qualità di Insegnanti di religione.
- ↪ **Casella 2** - Va inserito l’anno scolastico per il quale è stata riconosciuta la sola decorrenza giuridica se, per il medesimo anno, non è stato prestato servizio.
- ↪ **Casella 3** – Inserire gli anni di servizio pre-ruolo (sono validi gli anni non di ruolo svolti con il titolo prescritto e per almeno 180 giorni, oppure ininterrottamente dal 1° febbraio alla fine delle attività didattiche). Il servizio utile ai fini del titolo di qualificazione professionale (cinque anni con l’a.s. 1985/86) è valutabile.
- ↪ **Casella 4** – **NON VA COMPILATA.** Il nuovo contratto ha stabilito che verrà attribuito un punteggio aggiuntivo per il servizio di ruolo prestato senza

soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale servizio e poi per ogni ulteriore anno successivo.

ATTENZIONE: ai fini dell'esercizio di tale opzione il primo anno di riferimento del triennio sarà l'anno scolastico 2009/2010; di conseguenza i docenti interessati potranno fruire di tale punteggio – per la prima volta – nelle domande di mobilità per l'anno scolastico 2013/2014 soltanto se NON presenteranno domanda di trasferimento. E' chiaro che la **semplice presentazione della domanda, anche senza aver ottenuto il trasferimento, produrrà la perdita del punteggio.**

Già lo scorso anno lo Snadir aveva espresso parere favorevole sull'idea di far partire da quest'anno il conteggio degli anni ai fini della continuità; ciò in quanto le regole devono essere rese note con un congruo anticipo, in modo che i docenti interessati siano messi nelle condizioni di scegliere con cognizione di causa di presentare la domanda oppure di rinunciarvi.

↳ **Casella 5 - NON VA COMPILATA.** (bonus da attribuire a chi negli anni 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 non ha fatto domanda). Il Ministero ha definitivamente chiarito che i docenti di religione non possono usufruire di tale bonus. *Già lo scorso anno lo Snadir aveva espresso il suo dissenso dall'inserimento di questa valutazione: infatti, una eventuale decisione di NON TRASFERIRSI nell'anno 2005/2006 avrebbe dovuto essere assunta nel 2004/2005, anno in cui gli insegnanti di religione prestavano servizio come incaricati annuali e quindi non potevano né accedere alle domande di mobilità né decidere di non inoltrarle.*

Esigenze di famiglia:

↳ **Casella 6** – Indicare il Comune di residenza del coniuge (o dei genitori o dei figli) a cui ci si vuole ricongiungere, a patto che la residenza risulti effettiva da almeno tre mesi. Il suddetto comune deve ovviamente essere ubicato nella diocesi per la quale si chiede il trasferimento.

➤ **Allegare:**

- ✓ autocertificazione circa il proprio stato di celibe, nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a;
- ✓ copia decreto del Tribunale che omologa una separazione dei coniugi (per motivare perché si chiede il ricongiungimento ad un familiare diverso dal coniuge);
- ✓ autocertificazione sul rapporto di parentela con le persone con cui ci si vuole ricongiungere;
- ✓ certificato di residenza del familiare con cui ci si vuole ricongiungere (deve evidenziare una decorrenza anteriore di almeno tre mesi).

↳ **Casella 7** – Indicare il Comune esclusivamente presso il quale è possibile che figli minorati psichici o tossicodipendenti, oppure coniuge o genitori inabili al

lavoro, possano ricevere assistenza e cure appropriate. Il suddetto comune deve essere ubicato nella diocesi per la quale si chiede il trasferimento.

➤ **Allegare:**

- ✓ certificato di ricovero permanente del figlio, coniuge o genitore in istituto di cura;
- ✓ certificato dell'ASL che attesti la necessità da parte di figlio, coniuge o genitore di ricevere cure continuative tali da comportare la residenza del docente nella sede dell'istituto di cura;
- ✓ autocertificazione attestante che il figlio, coniuge o genitore può essere assistito soltanto in un comune sito nel territorio della diocesi richiesta per il trasferimento, in quanto nel territorio della diocesi di attuale titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.

↵ **Casella 8** – Il punteggio va attribuito per i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno in cui si chiede il trasferimento.

➤ **Allegare:**

- ✓ autocertificazione circa l'esistenza di figli sotto i 6 anni (con data di nascita).

↵ **Casella 9** – Il punteggio va attribuito per i figli che compiono i diciotto anni tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno in cui si chiede il trasferimento. Il punteggio va attribuito anche ai figli di età superiore a 18 anni qualora questi si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

➤ **Allegare:**

- ✓ autocertificazione circa l'esistenza di figli tra i 6 e i 18 anni (con data di nascita);
- ✓ certificato dell'ASL attestante che il proprio figlio maggiorenne, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro.

(**N.B.** – le autocertificazioni vanno redatte citando le disposizioni contenute nel DPR 28.12.2000, n° 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16.01.2003, n° 3.)

Titoli generali:

↵ **Casella 10** - **NON VA COMPILATA.**

↵ **Casella 11** - **TUTTI** i docenti di religione devono crocettare la casella **SI** in quanto hanno superato **il concorso per esami e titoli per l'abilitazione all'insegnamento della religione.**(art. 4 comma 4 dell'O.M. n. 29 del 18 marzo 2010).

- ↪ **Casella 12** – In questa casella è possibile inserire i diplomi di specializzazione di durata superiore a due anni riconducibile alle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87) conseguiti dopo la laurea/o la licenza; è valutato un solo diploma nell'ambito di un anno accademico.
- ↪ **Casella 13** – In questa casella è possibile inserire i titoli (**Diploma di scienze religiose, Magistero, Baccalaureato**) - conseguiti nelle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87) e negli istituti e facoltà di cui all'allegato B del suddetto DM - **IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO**. (art. 4 comma 4 dell'O.M n. 29 del 18 marzo 2010).
- ↪ **Casella 14** – In questa casella è possibile inserire il numero dei master di durata annuale, ad es: master in bioetica. E' valutato un solo master nell'ambito di un anno accademico (art. 4 comma 4 dell'O.M n. 29 del 18 marzo 2010).
- ↪ **Casella 15** – In questa casella è possibile inserire il titolo di **licenza** - conseguito nelle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87) e negli istituti e facoltà di cui all'allegato B del suddetto DM - **IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO** (E' possibile inserire anche **lauree civili** in materie diverse da quelle ecclesiastiche) (art. 4 comma 4 dell'O.M n. 29 del 18 marzo 2010).
- ↪ **Casella 16** – In questa casella è possibile inserire il titolo di **dottorato** conseguito – nelle discipline all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87) e negli istituti e facoltà di cui all'allegato B del suddetto DM - **IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO** (art. 4 comma 4 dell'O.M n. 29 del 18 marzo 2010).
- ↪ **Casella 17** - **NON VA COMPILATA.**

Sezione E

Precedenze:

- ↪ **Casella 18** – La precedenza si riferisce ai docenti non vedenti (allegare certificato dell'ASL che attesta tale condizione).
- ↪ **Casella 19** – La precedenza si riferisce ai docenti emodializzati. (allegare certificato dell'ASL che attesta tale condizione).
- ↪ **Casella 20** – La precedenza si riferisce ai docenti aventi necessità di cure a carattere continuativo (allegare certificato dell'ASL che attesta tale condizione).
- ↪ **Casella 21** – La precedenza si riferisce ai docenti disabili in situazione di gravità (allegare certificato dall'ASL che attesta tale condizione – legge 104/92).

- ↪ **Casella 22** – La precedenza si riferisce ai docenti con invalidità personale superiore ai due terzi (allegare certificato dall'ASL che attesta tale condizione – legge 104/92).
- ↪ **Casella 23** – La precedenza si riferisce ai docenti genitori adottivi o che assistono un disabile in situazione di gravità; nel caso degli insegnanti di religione si applica a tutte le tipologie di mobilità (allegare certificato dell'ASL che attesta tale condizione – legge 104/92).
- ↪ **Casella 24** – La precedenza si riferisce ai coniugi conviventi di personale militare o che percepisce indennità di pubblica sicurezza (allegare certificato dell'ufficio dove il coniuge presta servizio o è stato trasferito d'autorità e autocertificazione attestante la situazione di convivenza con il coniuge).
- ↪ **Casella 25** – La precedenza si riferisce al personale docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche (allegare autocertificazione attestante tale condizione).
- ↪ **Casella 26** – La precedenza si riferisce alla riduzione delle aspettative sindacali retribuite (allegare autocertificazione che attesta tale condizione).

Requisiti:

- ↪ **Casella 27** - Occorre crocettare tale casella in quanto è obbligatorio allegare alla domanda il certificato di idoneità rilasciato dall'Ordinario Diocesano delle diocesi richieste.

Sezione F

Preferenze:

Il docente può indicare fino ad un massimo di **cinque diocesi** per le quali chiede trasferimento, sia situate nella stessa Regione dove presta attualmente servizio, sia in altra Regione.

Per ognuna delle diocesi richieste deve essere in possesso di attestato di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano del luogo.

Ai docenti che ottengono il trasferimento sarà comunicata, entro il **31 luglio 2010**, la sede scolastica assegnata nell'ambito della nuova diocesi.